

Soglia ISEE (art. 3, comma 1) innalzata ad € 8.500,00 con determinazione n. 103/S del 20.06.2008

Allegato "A" alla deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 05.02.2003

IL PRESIDENTE
Ing. Pier Paolo Almasio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Rizzo

OGGETTO: Definizione dei criteri di accesso inerenti le prestazioni e i servizi di natura socio-assistenziale per l'applicazione del sistema di valutazione della situazione economica equivalente a norma del D.Lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000

Art.1

Obiettivi di indirizzo

1. Il Comune riconosce la famiglia come elemento fondante la comunità locale e un interlocutore privilegiato per quanto riguarda l'erogazione, la gestione e la programmazione dei servizi sociali.
2. E' quindi evidente che si ritenga di dover far riferimento alla famiglia non solo come luogo di bisogni specifici da parte dei suoi componenti, ma anche come luogo di risposta autonoma e di responsabilità reciproca, ove i servizi sociali si debbano collocare in uno scambio dialettico, e non di sostituzione totale ai compiti educativi, formativi e di assistenza propri del nucleo familiare.
3. In quest'ottica, il Regolamento si pone l'obiettivo primario di una rigorosa attenzione e selezione della spesa sociale, mirata al superamento della concezione ripartitiva dell'assistenza, a favore di una logica di prevenzione e di aiuto al superamento delle difficoltà.
4. Gli interventi sono quindi mirati alla promozione dell'autosufficienza della persona e del nucleo familiare, ove il soggetto beneficiario delle prestazioni economiche abbia inequivocabili requisiti di appartenenza ad una determinata categoria di cittadini facente parte del disegno generale della sicurezza sociale.

Art. 2

Caratteristiche degli interventi

1. Il Comune attiva prestazioni economiche a favore di persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e sociali.
2. Sono beneficiari di prestazioni economiche i nuclei familiari/soggetti che si trovano in stato di bisogno con particolare riferimento alle seguenti situazioni:
 -] Nuclei familiari/soggetti che si trovano in una situazione di permanente stato di bisogno;
 - Nuclei familiari/soggetti normalmente autonomi che si trovano improvvisamente di fronte a situazioni eccezionali ed impreviste (es. sfratto esecutivo, etc.) che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non siano in grado di fronteggiare;
 - Soggetti che abbiano acquisito titolo a trattamenti pensionistici, assegni o indennità da parte di enti previdenziali e siano in attesa delle relative liquidazioni.

3. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, l'organo competente assegnerà a coloro che ne hanno diritto sulla base di quanto disciplinato nel presente Regolamento, le seguenti forme di assistenza economica:
 - a) Il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza del nucleo familiare/soggetto mediante l'ordinaria e/o continuativa elargizione di somme di denaro: tale contributo potrà essere rinnovato, su istanza di parte, sulla base della permanenza accertata dello stato di disagio;
 - b) L'"ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà del nucleo familiare/soggetto che si viene a trovare in condizioni di difficoltà eccezionali per fatti contingenti e straordinari: il contributo viene determinato in base alla situazione socio-economica accertata dall'assistente sociale e dovrà avere il carattere della occasionalità. Potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia ISEE superiore a quella definita nel presente Regolamento, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

Esso è rinnovabile, su istanza di parte, sulla base della permanenza accertata della gravità della situazione.

I richiedenti l'"ausilio finanziario" dovranno dimostrare le spese effettuate e/o fornire il preventivo di spesa, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebitato, la dimostrazione documentata relativa alle spese effettivamente sostenute;
 - c) il contributo "a titolo di prestito": tale contributo viene concesso ai soggetti che abbiano acquisito titolo a trattamenti pensionistici, assegni o indennità da parte di enti previdenziali e siano in attesa delle relative liquidazioni. Lo stesso viene concesso sotto forma di prestito in misura tale da garantire condizioni minime di sussistenza; esso è rinnovabile fino alla liquidazione della prestazione dovuta ed impegna il beneficiario alla restituzione ed alla corresponsione dei relativi interessi legali. L'obbligo della restituzione decorre dal momento in cui l'interessato riscuote gli importi a lui spettanti; le modalità e i tempi di versamento vengono disciplinati e concordati preventivamente rispetto all'atto di assegnazione. In caso di mancata restituzione, il Comune attiva le procedure per il recupero coatto delle somme di cui è creditore in base alla normativa vigente in materia;
 - d) il contributo "caro riscaldamento" teso a fronteggiare le spese di riscaldamento durante il periodo invernale: viene assegnato annualmente dall'Amministrazione comunale, di norma nel periodo autunnale, ai nuclei di anziani ultra sessantacinquenni che vivono soli o in coppia;
 - e) L'"esenzione ticket" volta al rilascio di una tessera per l'esenzione dal pagamento di tickets sanitari per farmaci coperti dal S.S.N., esami di laboratorio, visite specialistiche e per farmaci non coperti dal S.S.N. richiesti da un medico specialista.
4. La disciplina del presente Regolamento trova applicazione, altresì, per l'accesso agevolato ai servizi e/o alle prestazioni di carattere sociale e/o assistenziale gestiti dal Comune e/o dal Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino.
5. Nella determinazione delle modalità di intervento dell'azione progettuale redatta, a favore dell'utente, dall'assistente sociale, viene privilegiato, di norma, ove possibile, l'accesso alle prestazioni e/o ai servizi in forma agevolata rispetto alla pura e diretta erogazione di sussidi economici.
6. E' data facoltà all'Amministrazione comunale di procedere all'assegnazione dei benefici di che trattasi in deroga al possesso del requisito dei tre mesi di residenza e del requisito ISEE di cui al successivo art.3, in caso di situazioni di carattere straordinario ed eccezionale comprovate ed accertate dall'assistente sociale.

Art. 3 **Beneficiari**

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni disciplinate nel presente Regolamento coloro i quali, avendo inoltrato apposita istanza, siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Trecate da almeno tre mesi e che dispongano di un ISEE pari o inferiore a Euro 6.713, 94.
2. Il valore ISEE di cui al comma 1 viene rivalutato periodicamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 4

Istruttoria della domanda ed adozione del provvedimento finale

1. Ricevuta l'istanza di parte, l'assistente sociale effettua l'istruttoria della domanda avvalendosi degli strumenti di propria competenza (es. visita domiciliare, colloquio etc.).
2. Nell'ambito ed ai fini del completamento della fase istruttoria, l'ufficio Servizi sociali potrà avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale per l'espletamento delle verifiche e dei controlli ritenuti opportuni e/o necessari e si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere al soggetto/utente eventuale documentazione integrativa rispetto all'istanza presentata.
3. Quindi, l'assistente sociale, che opera d'intesa ed in collaborazione con il personale comunale, redige una relazione da cui deve risultare la situazione socio-familiare ed economica del soggetto/nucleo richiedente ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'adozione del provvedimento finale. Contestualmente, dovrà formulare, nel rispetto dei criteri previsti nel presente atto, la proposta di intervento ritenuta adeguata a rimuovere gli stati di bisogno accertati: a tal fine dovrà operare in modo da avere le maggiori garanzie che gli eventuali trasferimenti monetari proposti siano effettivamente destinati a superare le concrete situazioni di disagio economico.
4. Le risultanze della fase istruttoria vengono portate all'esame di un'apposita Commissione composta dall'Assessore competente, dal Responsabile del Settore socio-culturale o suo delegato e dall'assistente sociale, che esprime pareri in merito all'assegnazione o non assegnazione delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti richiedenti nel rispetto dei suddetti criteri regolamentari.
Durante tali incontri potrà essere richiesta la presenza di persone ritenute utili al completamento dell'istruttoria.
5. La Commissione, di cui al precedente comma, viene convocata, di norma, ogni 15 (quindici) giorni, fatte salve urgenze improrogabili. Partecipa alle riunioni un incaricato del Servizio Sociale con funzioni verbalizzanti.
6. Il Responsabile del Settore competente, sulla base del progetto di intervento predisposto dall'assistente sociale, del parere espresso dalla sopraccitata Commissione e delle disponibilità di bilancio, con proprio atto, determina le prestazioni assistenziali stabilendone le modalità ed il limite temporale.
7. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertati dall'assistente sociale, la prestazione può essere erogata o direttamente all'Ente gestore e/o erogatore del servizio o a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare/soggetto beneficiario.
8. Le istanze volte ad ottenere prestazioni economiche vengono immediatamente istruite dal Servizio Sociale e comunque definite entro il termine di 60 (sessanta) giorni, come previsto dal Regolamento comunale in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 5

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti, così come specificato all'art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
3. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 6
Integrazione rette per inserimenti in strutture protette

1. Per integrazione della retta di ricovero del soggetto/anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di soggetti/anziani che ne manifestano la necessità.
2. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire al soggetto/anziano richiedente non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
3. L'Amministrazione, di norma e fatte salve le disponibilità di bilancio, provvede all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture a favore di soggetti/anziani che vivono in solitudine, che non hanno parenti tenuti agli alimenti e che non sono proprietari di patrimoni immobiliari.
4. Ai fini dell'assegnazione dell'integrazione della retta presso strutture protette, non rileva il possesso del requisito ISEE, mentre s'intende richiamato quanto previsto all'art. 6, comma 4, della L. 8 novembre 2000, n. 328.
5. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, il soggetto/anziano o chi ne cura gli interessi rivolge apposita istanza al Comune corredata dalla propria situazione economica reddituale e patrimoniale; quindi, l'assistente sociale provvede ad effettuare l'istruttoria della pratica.
6. Poiché i servizi residenziali vengono, di norma, considerati servizi sostitutivi della famiglia, l'assistente sociale, prima di procedere all'integrazione della retta, qualora se ne riscontri la necessità, provvede, ove possibile, a convocare gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, allo scopo di accertare un'assunzione diretta di responsabilità.
7. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 5, commi 2 e 3.
8. Il soggetto/anziano è tenuto a corrispondere l'importo della retta di ricovero della struttura protetta con:
 - a) l'ammontare dei proventi economici di qualsiasi natura in godimento (es. pensione, indennità di accompagnamento, etc.). L'Amministrazione ha facoltà di concedere un budget economico di modesta entità per le spese personali a favore di ciascun ospite di cui integra la retta;
 - b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (es. depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie etc.) e immobiliare;

Il Comune potrà, comunque, sempre richiedere, in ogni momento, ai possessori di beni o diritti di cui sopra, di presentare su tali beni o diritti la garanzia che riterrà più opportuna, al fine di garantire il soddisfacimento di tutti i crediti che possano nascere dal presente rapporto.

9. Terminata l'istruttoria, l'integrazione della retta è determinata con apposito atto dal Responsabile del Settore competente, fatto salvo quanto previsto al precedente art.4.

Art. 7

Ricorso

1. In caso di mancata concessione dell'aiuto richiesto, ovvero di concessione inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del diniego o della concessione inadeguata.
2. L'opposizione scritta, contenente le motivazioni della richiesta di riesame, dovrà essere indirizzata al Sindaco.

Art. 8

Esito del ricorso

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, il Sindaco esamina la pratica per decidere in merito.
2. Nel caso in cui egli ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 (sessanta) giorni.
3. La decisione del Sindaco sul ricorso ha carattere definitivo e viene formalmente comunicata all'interessato. In caso di accoglimento, il Responsabile del Settore competente provvede ad adottare apposito atto con cui dà attuazione al progetto di sostegno stabilito.

Art. 9
Assistenza in casi particolari

1. Qualora l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile del Settore sulla base di una valutazione contingente del bisogno e della necessità dell'intervento assistenziale formulate dall'assistente sociale con apposita relazione.
2. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dell'accertamento dei requisiti che danno titolo alle prestazioni oggetto del presente Regolamento.
3. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 10
Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle informazioni e dichiarazioni presentate dal cittadino utente in relazione agli interventi disciplinati dal presente Regolamento, il Comune potrà effettuare i relativi controlli.
2. Con apposito atto, il Responsabile del Settore competente provvederà a stabilire i tempi e le modalità di effettuazione degli stessi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 11
Privacy

1. Il trattamento dei dati di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto delle vigenti norme ed in particolare delle disposizioni della L. 31 dicembre 1996, n.675 e.s.m.i..
2. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 675/1996.

Art. 12
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Tutte le disposizioni integrative e modificative, emanate sia dallo Stato che dalla Regione Piemonte, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, trova applicazione la normativa di fonte superiore.